

Penale Sent. Sez. 2 Num. 26340 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: AIELLI LUCIA
Data Udienza: 22/05/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. Sindoni Roberto Vincenzo nato in Venezuela il 15/07/1962
2. Tonarelli Leuccio nato a Capo D'Orlando il 08/08/1965
3. Gori Santino nato a Capo D'Orlando il 27/03/1966
4. Scaffidi Chiarello Basilio nato a Palermo il 09/02/1970
5. Gori Antonio nato a Sant'Agata di Militello il 04/07/1968
6. Micale Giuseppe nato a Capo D'Orlando il 19/03/1952
7. Venza Francesco Paolo nato a Trapani il 29/12/1956
8. Consorzio Agridea in persona del presidente f.f. Ipsaro Francesco nato a Capo D'Orlando il 05/01/1973

avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 22/01/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei reati fiscali contestati ai ricorrenti Gori Santino, Micale Giuseppe, Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio, ai capi 7, 11, 14, 17, 22,

26, 32, 33, 37, 38 ed alla disposta confisca per equivalente ex art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina anche per l'eventuale rideterminazione della pena; l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione della responsabilità amministrativa del Consorzio AGRIDEA con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina e l'inammissibilità dei ricorsi di Gori Antonio e Venza Francesco Paolo; udite le conclusioni dell'avv. Maria Americanelli, difensore di Venza Francesco Paolo la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e, in qualità di sostituto processuale dell'avv. Fabio Di Santo per il Consorzio AGRIDEA, si è riportata ai motivi di ricorso;

udite le conclusioni dell'avv. Vittorio Manes difensore di Sindoni Roberto Vincenzo, Tonarelli Leuccio, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio, Gori Antonio, Micale Giuseppe, Venza Francesco Paolo, il quale si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata in data 06/05/2026, chiedendo l'accoglimento di tutti i motivi;

udite le conclusioni dell'avv. Carmelo Occhiuto, difensore di Sindoni Roberto Vincenzo, Tonarelli Leuccio, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio, Gori Antonio e Micale Giuseppe il quale ha chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Patti in data 11/07/2023, che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti responsabili del delitto di associazione per delinquere (capo 1), oltre che per una serie di reati di natura fiscale (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000) finalizzati alla consumazione di truffe aggravate (art. 640-*bis* cod. pen.) in danno dell'AGEA, per l'ottenimento di contributi comunitari per la produzione agrumaria, attraverso i Consorzi U.P.E.A, PAC e AGRIDEA di Capo d'Orlando di cui facevano parte Sindoni Roberto con il ruolo di amministratore di fatto di tutti e tre i Consorzi, Gori Santino nella qualità di presidente del Consiglio direttivo e legale rapp.te del Consorzio AGRIDEA, Gori Antonio, Micale Giuseppe nella qualità di presidente del Consiglio direttivo dei Consorzi PAC e U.P.E.A., Scaffidi Chiarello Basilio nella qualità di responsabile finanziario e addetto ai pagamenti di tutti e tre i Consorzi, Tonarelli Leuccio nella qualità di responsabile contabile amministrativo di tutti e tre i Consorzi, dichiarava non doversi procedere in ordine ad alcuni reati di natura fiscale (capi 3, 4, 6, 10, 13, 21, 25, 31, 36) e truffa aggravata (capi 42 e 44) perché estinti per prescrizione;

assolveva Micale Giuseppe, Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio e Tonarelli Leuccio dai reati di natura fiscale loro ascritti ai capi 18, 19, 23 con rideterminazione delle pene inflitte e confermava nel resto la sentenza impugnata con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa del Consorzio AGRIDEA.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, nell'interesse di Gori Santino, Gori Antonio e Micale Giuseppe, gli Avv. ti Vittorio Manes e Carmelo Occhiuto, deducendo quanto segue.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere di cui al capo 1), erroneamente desunta in sentenza, dalla "stabile dedizione al raggiungimento del medesimo obiettivo criminale", elemento che, ad avviso della Difesa, andava dimostrato e dalla condivisione del "medesimo *modus operandi*", elemento anch'esso rimasto privo di riscontri (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti). La Corte di appello, poi, non avrebbe specificato in quali "emblematici passaggi delle intercettazioni" sarebbe rinvenibile la prova della esistenza della struttura associativa posto che i contatti personali tra gli imputati, emergenti dalle intercettazioni, non sarebbero di per sé indicativi dell'esistenza della struttura associativa, né l'approntamento di comuni meccanismi di frode fiscale dimostrerebbe l'esistenza del sodalizio criminoso in assenza della indicazione dello specifico contributo fornito dai singoli.

Aggiunge la Difesa, con specifico riferimento alla posizione di Gori Antonio, che la Corte di appello non avrebbe individuato alcuna condotta materiale integrativa del contributo effettivo apportato dal ricorrente all'esistenza dell'associazione.

2.2. Violazione di legge ed illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta permanenza del vincolo associativo sino alla data del 19/02/2017, come indicato nell'imputazione (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti).

La Corte di merito avrebbe fondato la conclusione circa il perdurare dell'associazione oltre la data di consumazione dell'ultimo reato fine, 26/01/2016 (capo 44), su mere supposizioni (la permanenza in vita degli enti commerciali), invertendo l'onere probatorio e cioè ponendo a carico degli imputati l'onere di dimostrare la cessazione dell'attività criminosa, contravvenendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, anche in caso di

contestazione "chiusa", grava sull'accusa l'onere di dimostrare il protrarsi del vincolo associativo lungo l'intero arco temporale indicato, sino al termine finale contestato.

2.3. Violazione di legge (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, 43 cod. pen. e 53 Cost.), nonché vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico dei reati di natura fiscale di cui ai capi 7, 11, 14, 17, 22, 26, 32, 33, 37, 38 della rubrica posto che le fatture per operazioni inesistenti in contestazione, avevano come unico scopo quello di gonfiare fittiziamente i ricavi e il volume di affari dei Consorzi per ottenere l'erogazione dei contributi da parte di AGEA, ma non sarebbero supportate dal dolo specifico di evasione non essendo sufficiente, a tal fine, argomentare che gli imputati intendevano "sterilizzare" il costruito impositivo, ovvero annullare gli effetti fiscali derivanti dalle illecite fatturazioni (in tal senso si richiama la sentenza Sez. 3, n. 44954 del 17/09/2024), atteso che tale considerazione, secondo cui le fatture ricevute compenserebbero quelle emesse, dimostra appunto la volontà di non avvalersi dei documenti contabili per alterare la situazione patrimoniale da sottoporre a tassazione (motivo nell'interesse di Micale Giuseppe e di Gori Santino).

La Difesa osserva che l'argomentazione posta a fondamento della decisione, secondo cui il dolo darebbe rappresentato dall'intento di neutralizzare un incasso fittizio, è affetta da illogicità manifesta perché il reddito inesistente non determina alcun obbligo di contribuzione, come si evince dal dettato dell'art. 53 Cost. che stabilisce che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

2.4. Violazione di legge (art. 5 d.lgs. 74/2000) e vizio di motivazione con riferimento al capo 47) della rubrica contestato a Micale Giuseppe, avuto riguardo alla insussistenza del dolo di evasione ed alla mancata indicazione, in sentenza, dei precisi importi asseritamente oggetto di evasione.

2.5. Violazione di legge in relazione all'art. 648-ter. 1 cod. pen., contestato a Micale Giuseppe, illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione non avendo la Corte di merito indicato quale fra i delitti contestati, costituisce il presupposto dell'autoriciclaggio, non essendo sufficiente, a tal fine, affermare - come fa la Corte di appello - che tutti i delitti contestati "ai capi che precedono" rappresentano delitti presupposto poiché, assume la Difesa, tale non può essere il delitto associativo che non genera profitto, né i delitti di natura fiscale che, come detto, non hanno determinato alcun vantaggio fiscale, né le tantomeno le truffe rispetto alle quali Micale non risulta imputato; inoltre, dall'istruttoria

sarebbe emerso che non tutti gli introiti del Consorzio AGRIDEA erano illeciti (parte del fatturato risultava, infatti, generato da attività realmente svolta) pertanto, il delitto di autoriciclaggio non sarebbe configurabile.

2.6. Violazione di legge in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen. e carenza assoluta di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche avendo la Corte di merito motivato sul punto in maniera "cumulativa" (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti).

2.7. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. ed illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio: la Corte avrebbe dovuto giustificare, in relazione a ciascun reato satellite, l'aumento di pena per la continuazione (motivo comune a tutti e tre i ricorrenti).

2.8. Violazione di legge in relazione all'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000, illogicità e carenza di motivazione avuto riguardo alla disposta confisca per equivalente, posto che, nella specie, non sarebbe stato individuato l'ammontare dell'imposta evasa suscettibile di ablazione (motivo nell'interesse di Micale Giuseppe e di Gori Santino).

3. Scaffidi Chiarello Basilio e Tonarelli Leuccio, con un unico atto di ricorso a firma degli Avv.ti Vittorio Manes e Carmelo Occhiuto, deducono quanto segue.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione avendo la Corte di merito ritenuto sussistente il delitto associativo, riferito agli imputati nelle rispettive qualità di responsabile finanziario e addetto ai pagamenti di tutti e tre i Consorzi e di responsabile contabile e amministrativo dei tre Consorzi, senza una reale esposizione delle ragioni poste a fondamento della propria decisione, limitandosi ad un generico richiamo alle argomentazioni del primo giudice e cioè "alla stabile dedizione al raggiungimento del medesimo obiettivo criminale" ed al "comune *modus operandi*", elementi che, ad avviso della Difesa, non sarebbero sufficienti a validare l'ipotesi d'accusa poiché non è stato spiegato attraverso quali modalità le tre strutture commerciali, preesistenti rispetto alle ipotizzate truffe, sarebbero state trasformate in struttura illecita a servizio della consorzeria per il perseguimento della finalità truffaldina, non risultando significativi la "gli intensi rapporti fra gli imputati", la "contiguità spaziale delle sedi operative" e non essendo specificati i "passi delle intercettazioni" asseritamente emblematici del rapporto associativo.

3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 cod. pen., 2 e 8 d.lgs. 74/2000 nonché illogicità, contraddittorietà e mancanza di

motivazione, avuto riguardo alla affermazione di responsabilità sia per il delitto associativo che per i reati fiscali, non avendo la Corte di merito individuato la condotta che avrebbe apportato un contributo materiale o morale alla realizzazione degli illeciti in materia fiscale avendo i giudici di appello ricondotto la responsabilità dei due ricorrenti alla posizione ricoperta all'interno del Consorzio.

3.3. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., per ciò che concerne lo standard probatorio necessario ai fini dell'affermazione di responsabilità, avendo la Corte di appello valorizzato, in mancanza di prova diretta circa l'effettivo ruolo svolto da Scaffidi e Tonarelli, una serie di singoli indizi che attengono alla loro attività contabile o amministrativa, ma non provano la partecipazione al delitto associativo, non superando in tal modo il canone del "ragionevole dubbio".

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo, in permanenza, oltre la data indicata per l'ultima condotta contestata come reato fine (capo 44), in assenza di elementi probatori dimostrativi del perdurare dell'associazione oltre il 26/01/2016.

La conclusione cui è pervenuta la Corte di appello secondo cui il delitto associativo permane sino alla data indicata nel capo di imputazione (19/02/2017) violerebbe i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nel processo penale ed in particolare gli artt. 192 cod. proc. pen., 111, comma 4, Cost., 27, comma 2, Cost. e 6 CEDU.

3.5. Violazione dell'art. 62-*bis* cod. pen., avendo la Corte di appello negato le circostanze attenuanti generiche, senza considerare gli elementi positivi indicati dalla difesa.

3.6. Violazione dell'art. 81 cod. pen., avuto riguardo alla mancanza di motivazione in relazione agli aumenti di pena (mesi due di reclusione) per ciascun reato satellite.

3.7. Violazione di legge in relazione all'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000, nonché vizio di motivazione non avendo la Corte di appello motivato in merito alla confisca per equivalente e cioè indicato il profitto del reato di natura tributaria suscettibile di ablazione.

4. Venza Paolo propone ricorso a mezzo dei difensori Avv.ti Vittorio Manes e Maria Americanelli, deducendo quanto segue.

4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648-*bis* cod. pen. e 192 cod. proc. pen, per avere la Corte di merito ritenuto sussistente il delitto di riciclaggio

a carico di Venza, legale rapp.te della Orlandina basket che avrebbe incassato 124.262,50 a mezzo assegno della AGRIDEA, sul conto della società, senza che fosse provato che il denaro confluito su detto conto fosse quello proveniente dalla truffa ai danni di AGEA e senza adeguatamente motivare in ordine all'elemento soggettivo del reato.

4.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., per ciò che concerne lo standard probatorio necessario ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio, posto che, in mancanza di prova diretta circa la provenienza illecita del denaro e della consapevolezza da parte di Venza di tale origine, la Corte di merito avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità su labili indizi (gli stretti legami con Sindoni ed altri elementi della consorteria, l'insistenza delle sedi societarie nel medesimo locus, la completa inattività del Consorzio AGRIDEA ben nota a Venza in quanto socio di maggioranza dello stesso).

4.3. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen. La Difesa rappresenta che, nel caso di specie, l'incasso degli assegni era avvenuto in maniera tracciabile sicchè doveva escludersi sia l'esistenza di un qualunque ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del denaro, sia la volontà di imprimere alla cosa una "trasformazione" sicchè la condotta andava qualificata come ricettazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

5. Sindoni Roberto Vincenzo, a mezzo dei difensori Avv.ti Vittorio Manes e Carmelo Occhiuto, deduce quanto segue.

5.1. violazione di legge in relazione all'art. 416 cod. pen., illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della associazione per delinquere (capo 1): la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza indicare gli elementi dimostrativi della fattispecie associativa, erroneamente desunta dalla "stabile dedizione al raggiungimento del medesimo obiettivo criminale" elemento che, secondo la Difesa, andava dimostrato e dalla condivisione del "medesimo *modus operandi*" elemento anch'esso rimasto privo di riscontri.

Il giudice di appello, poi, non avrebbe specificato in quali "emblematici passaggi" delle intercettazioni sarebbe rinvenibile la prova della esistenza della struttura associativa posto che i contatti personali tra gli imputati, emergenti dalle conversazioni captate, non sarebbero di per sé indicativi dell'esistenza dell'associazione, né l'approntamento di comuni meccanismi di frode fiscale

dimostrerebbero l'esistenza della struttura associativa in assenza della indicazione del contributo fornito dai singoli.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere i giudici di merito attribuito a Sindoni il ruolo di promotore dell'associazione in esame, sulla base di elementi affatto significativi (la presentazione di due domande per l'ottenimento del contributo AGEA, la contiguità spaziale dei tre consorzi, la conoscenza da parte di Sindoni della situazione organizzativa degli uffici palesata in occasione dell'intervento della Guardia di Finanza), senza indicare, poi, quali sarebbero le captazioni ritenute rilevanti ai fini del riconoscimento di detto ruolo.

5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per i reati tributari, siccome desunta dalla qualifica di amministratore di fatto dei tre Consorzi. A tal riguardo, la Difesa contesta la qualifica di amministratore di fatto attribuita, in sentenza, a Sindoni, sulla base di elementi non decisivi, in difetto delle condizioni di continuità, significatività e autonomia richiesti dall'art. 2639 cod. civ.

5.4. Con il quarto motivo la Difesa contesta l'affermazione di responsabilità per i reati tributari siccome fondata sulla presunta carica di amministratore di fatto di Sindoni, senza l'individuazione di una condotta concreta posta in essere per agevolare, in termini di contributo materiale o morale, la consumazione dei reati di natura tributaria.

5.5. Con il quinto motivo si ribadiscono le censure in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, al ruolo di promotore attribuito a Sindoni ed al concorso dello stesso nei reati tributari, avuto riguardo al mancato rispetto dei canoni di valutazione della prova ed alla valorizzazione, in sentenza, di elementi meramente indiziari in violazione degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen.

5.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione della data di consumazione del reato associativo fissata al 19/02/2017 anziché al 26/01/2016, data di consumazione dell'ultimo reato fine (capo 44).

La Corte di appello avrebbe operato un'inversione dell'onere della prova ponendo a carico dell'imputato l'onere di dimostrare lo scioglimento dell'associazione anziché richiedere all'organo di accusa di provare la sussistenza del vincolo lungo tutto l'arco temporale contestato.

5.7. Violazione di legge in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen., per la totale mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5.8. Violazione dell'art. 81 cod. pen. ed illogicità della motivazione in merito

alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

5.9. Violazione di legge (art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000) e carenza di motivazione in relazione alla confisca per equivalente, disposta senza l'indicazione dell'importo dell'imposta evasa ovvero il profitto dei reati tributari suscettibile di ablazione.

6. In data 06/05/2026 i difensori di Sindoni hanno prodotto una memoria con la quale hanno insistito sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per i delitti contestati.

7. Il Consorzio AGRIDEA in persona del presidente facente funzioni, propone ricorso a mezzo del difensore avv. Fabio Di Santo, deducendo quanto segue.

7.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla doglianza difensiva con la quale, in sede di appello, era stata contestata la violazione dell'art. 5 d.lgs. 231/2001.

La Corte di appello avrebbe omesso di motivare in merito alla circostanza, rappresentata dalla Difesa, secondo cui il legale rappresentate del Consorzio (Gori Santino) aveva agito perseguendo esclusivamente interessi propri o di terzi protagonisti delle altre società su cui venivano dirottati i contributi comunitari.

La verifica di tale elemento avrebbe potuto determinare l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente.

7.2. Con il secondo motivo la Difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 6 comma 1, d.lgs. 231/2001, per avere la Corte di appello ritenuto integrata la responsabilità dell'ente (AGRIDEA) per l'inidoneità del modello organizzativo di gestione e controllo adottato, in ragione della integrazione dell'illecito penale, senza verificare la colpa di organizzazione dell'ente stesso, limitandosi a ritenere inadeguato, con giudizio *ex post* e non *ex ante*, l'organismo di vigilanza, sulla base di una pretesa incompatibilità soggettiva di due suoi componenti i quali ricoprivano cariche anche in altre due entità (Orlandina Basket e i consorzi PAC e UPEA).

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono basati su motivi in parte generici, in parte fondati secondo quanto di seguito illustrato.

1. In via generale, preme ribadire che sono generici i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di

espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino – come frequentemente nel caso di specie – di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611-01; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133-01).

1.1. La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo con riferimento alle censure, comuni a tutti i ricorrenti (ad eccezione di Venza Paolo e del Consorzio AGRIDEA ai quali non è contestato il delitto associativo), concernenti la sussistenza del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e la partecipazione dei singoli alla consorteria criminale, ciascuno con un proprio ruolo.

1.2. La Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto associativo individuando i requisiti essenziali della fattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della definita struttura organizzativa, la continuità e sistematicità dell'attività criminosa, la consapevolezza dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (Sez. 6, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562-01; Sez. 2, n. 20451 del 03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054-01); ed ha correttamente osservato, con riferimento alla censura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa (praticamente identificabile con i tre Consorzi), la continuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi pubbliche non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati, circa il loro fattivo e continuativo apporto ad uno stabile sodalizio criminale.

Sul punto preme rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670-01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Di Sarli, Rv. 254233-01; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435-01).

La Corte di appello, con congrue argomentazioni (pagg. 41 e 42 della sentenza impugnata) e con precisi richiami alla sentenza di primo grado, ha quindi rimarcato che la sinergia funzionale - durata per oltre un quinquennio - nei meccanismi di approntamento, conformazione e validazione, sia delle dichiarazioni fiscali, sia delle domande di contributo AGEA, la contiguità spaziale fra i tre Consorzi (come pure la Orlandina Basket di cui si dirà), aventi tutti la sede legale nel medesimo stabile di proprietà della famiglia Sindoni, le relazioni interpersonali datate e consolidate nel tempo tra i singoli ricorrenti (non riconducibili a semplici rapporti amicali), le interconnessioni funzionali ed operative di tutte le attività che si svolgevano all'interno dei tre Consorzi, dimostravano l'esistenza dell'organismo associativo ex art. 416 cod. pen., caratterizzato da un afflato partecipativo comune e concorde verso la messa in atto delle truffe in danno dell'AGEA, realizzate mediante l'approntamento e la presentazione di dichiarazioni di imposta basate su dati inveritieri, con l'apporto materiale o anche solo morale di ciascuno degli imputati ognuno con un proprio ruolo anche solo di rafforzamento del proposito criminoso.

Ed invero, in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv 279589-01).

D'altra parte, è principio consolidato in giurisprudenza che, ai fini della configurabilità e ai fini della prova della sussistenza della fattispecie associativa, è richiesta una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, con la conseguenza, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, della irrilevanza della mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati-fine, e, per converso, del carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione" è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato-fine".

Ha ulteriormente precisato la giurisprudenza che il *discrimen* tra partecipazione a detto delitto associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso che, nel secondo caso, si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale alla

consumazione di più reati determinati, commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (*ex plurimis* Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442-01; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258009-01; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471-01).

2. Fermo quanto precede, nella specie, la Corte di merito ha spiegato che le cariche rivestite da ciascuno dei correi all'interno dei vari apparati consortili (Sindoni Roberto Vincenzo promotore dell'associazione con ruolo gestionale, Gori Santino presidente del consiglio direttivo e legale rapp.te del Consorzio AGRIDEA, Gori Antonio *fac totum* di Sindoni, Micale Giuseppe presidente del Consiglio direttivo dei Consorzi PAC e U.P.E.A, Scaffidi Chiarello Basilio responsabile finanziario e addetto ai pagamenti di tutti e tre i Consorzi, Tonarelli Leuccio responsabile contabile amministrativo di tutti e tre i Consorzi) erano strumentali alla realizzazione della fattispecie associativa in quanto tutti i sunnominati soggetti operavano sinergicamente verso la realizzazione di un comune programma criminoso, come dimostrato dalle innumerevoli conversazioni intercettate e riportate in sentenza (cfr. pag. 41 della sentenza di appello che richiama la sentenza di primo grado in cui, alle pagg. 88 e segg. sono specificamente indicati il RIT, il progressivo di riferimento, la data e la sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni di interesse).

Non hanno fondamento, quindi, le critiche difensive con le quali si contesta ai giudici di merito di non avere spiegato quale fosse il contributo apportato dai ricorrenti alla fattispecie associativa e di avere costruito l'impianto motivazionale sulla perfetta coincidenza del vincolo associativo criminoso, con il vincolo consortile. Sotto questo aspetto, infatti, il provvedimento impugnato, con argomentare del tutto logico e consequenziale, spiega le ragioni per le quali alla luce delle particolari modalità dei fatti e delle risultanze processuali, specificamente enunciate, si è ritenuto che i tre Consorzi, in seno ai quali gli attuali ricorrenti svolgevano uno specifico ruolo, fossero sostanzialmente privi di potenzialità economica e funzionali proprio alla realizzazione di comportamenti truffaldini.

Per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere, infatti, la legge non richiede la apposita creazione di una organizzazione, sia pure rudimentale, ma l'uso di una struttura che può anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite (Sez. 1, n. 134 del 03/10/1989, dep. 1990, Pintacuda, Rv. 182999-01; Sez. 5, n. 31149 del 05/05/2009, Occioni, Rv. 244486-01).

Non colgono nel segno, quindi, le doglianze difensive con le quali si contesta la mancata individuazione del contributo causale apportato dal singolo alla compagine criminosa. Invero, con motivazione adeguata e priva di cadute sul versante della logica e del diritto, la Corte territoriale ha evidenziato come la compagine, in ogni suo componente, aveva agito replicando costantemente la struttura societaria secondo uno schema prefissato di comportamento, volto a porre in essere un numero indeterminato di delitti di truffa, per modo che era altresì da escludere che si fosse trattato di un gruppo di persone che agivano in maniera estemporanea, delineandosi invece con chiarezza l'agire di più persone, con una divisione fissa e ragionata dei rispettivi ruoli, che attraverso l'utilizzo, come detto, dello schermo societario e servendosi di esso hanno condotto a termine una serie lunghissima, e certo sin dall'inizio volutamente indefinita, di delitti contro il patrimonio.

Esplicite, dunque, sia il riferimento alla ricorrenza di una '*affectio societatis scelerum*', sia la esclusione di un accordo meramente occasionale o accidentale rinvenibile nella diversa fattispecie del reato continuato, assertivamente evocata nei ricorsi.

3. In questa prospettiva, non vi è spazio neppure per le ulteriori deduzioni difensive prospettate nell'interesse di Gori Antonio, il cui ricorso non si confronta con i dati valorizzati nelle sentenze di primo e secondo grado (pagg. 89 e 90 della sentenza del Tribunale e pagg. 41 e 42 della sentenza di appello) ove, a prescindere dalla consumazione di singoli reati fine, si è ritenuta l'intraneità dello stesso alla compagine associativa avuto riguardo alle conversazioni intercettate, rappresentative della stretta collaborazione del ricorrente con Sindoni Roberto Vincenzo, quale *fac totum* dello stesso, come emerso anche nel corso dell'accertamento fiscale presso le sedi dei Consorzi.

4. Quanto, poi, alla censura che contesta la partecipazione di Sindoni al contesto associativo ed il ruolo di primario rilievo a lui attribuito quale amministratore di fatto dei tre Consorzi (motivo n. 2 del ricorso Sindoni), preme

ricordare che la giurisprudenza, in tema di reati fallimentari, ha affermato che la nozione di amministratore di fatto, per come introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta, come nella fattispecie, da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01).

Invero, nella fattispecie, il giudice di appello (pagg. 54 e 55 della sentenza impugnata), pur prendendo atto della decisione del giudice contabile, correttamente, l'ha ritenuta non vincolante quanto alla esclusione della qualifica di amministratore di fatto di Sindoni, posto che la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome, con la conseguenza che le pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale, pur potendo essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini della decisione ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1893 del 06/10/2020, dep. 2021, Giangrande, Rv. 280586-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 41796 del 17/06/2016, Crisafulli, Rv. 268041-01, secondo cui l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238-*bis* cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova: pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili).

La Corte di merito ha, quindi, svolto un giudizio autonomo basato su dati fattuali di significativa rilevanza quali, ad esempio, il fatto che tutti e tre i Consorzi avessero sede in un immobile di proprietà della famiglia Sindoni, che

questi avesse presentato personalmente, per ben due anni, le domande per l'ottenimento dei contributi AGEA, che si occupasse di ottenere preventivi e di conferire i lavori da eseguire in tale immobile, che avesse accompagnato gli investigatori della Guardia di Finanza in occasione dei sopralluoghi, rappresentando i criteri di funzionamento della struttura fornendo, così una spiegazione logica, fondata su dati concludenti, della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, rimarcandone il ruolo di leader all'interno del sodalizio, riconosciuto anche dagli altri associati, come dimostrato dalle intercettazioni specificamente richiamate (pag. 55 della sentenza impugnata e pagg. 88 e segg. della sentenza di primo grado).

5. Manifestamente infondata è poi la doglianza difensiva con la quale i ricorrenti censurano l'omessa declaratoria di estinzione del reato associativo per prescrizione (motivo 2 dei ricorsi di Gori Santino, Gori Antonio e Micale Giuseppe; motivo 4 del ricorso di Scaffidi e Tonarelli; motivo 6 del ricorso di Sindoni).

La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la data di consumazione del reato associativo, di natura permanente, in presenza di una contestazione "chiusa", fosse quella indicata nel capo di imputazione, 19/02/2017 e non quella di consumazione dell'ultimo reato fine (capo 44), 26/01/2016.

La soluzione adottata appare corretta avendo la Corte di merito ritenuto, in presenza di una contestazione "chiusa", con indicazione, nell'imputazione, del "*tempus commissi delicti*", coincidente con la cessazione della condotta illecita, che il termine di prescrizione decorresse da tale data posto che il delitto associativo, nella specie, era strettamente correlato alla esistenza in vita dei tre Consorzi, operanti in sinergia tra loro e ancora attivi sino al 19/02/2017.

E' principio consolidato nella giurisprudenza che, nel caso in cui l'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "*tempus commissi delicti*" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione (Sez. 2, n. 55164 del 18/09/2018, Trabucco, Rv. 274298-01).

5.1. Diversamente da quanto assumono i ricorrenti, non si rinviene alcun contrasto con quanto argomentato nella sentenza di questa stessa Sezione (n. 22646 del 10/05/2024, Calcagno, n.m.), nella quale il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione difensiva con la quale si contestava la permanenza associativa mafiosa (contestata dal pubblico ministero in forma "chiusa"), fino

alla data di esercizio dell'azione penale e comunque in data successiva alla entrata in vigore della novella n. 69 del 2015 (che ha sensibilmente inasprito il regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., nelle sue variegate declinazioni), affermando che grava sull'accusa l'onere di dimostrare il protrarsi della condotta partecipativa lungo tutto l'arco temporale sino alla data finale della contestazione.

Difatti, in altra pronuncia di questa stessa Sezione, è stato affermato che "l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "*ab externo*" (Sez.2, n. 1688 del 26/10/2021, dep. 2022, Giampà, Rv. 282516-03).

5.2. Ciò detto, nel caso in esame, non si pone un problema di individuazione del *tempus commissi delicti* ai fini della individuazione della normativa applicabile in caso di successione di leggi penali nel tempo, né si rinviene una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova, come prospettato dai ricorrenti. Infatti, la Corte di merito, rifacendosi al principio consolidato in giurisprudenza circa l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", ha ricavato la prova del permanere dell'associazione prescindendo dalla consumazione delle truffe, sulla base di elementi concreti quali la permanenza e operatività dei tre Consorzi, strumenti necessari per il procacciamento di illeciti profitti tramite le truffe e dunque funzionali all'attuazione del programma criminale dell'associazione, con il permanente contributo apportato dai ricorrenti, inseriti, come detto, ciascuno con un proprio ruolo, all'interno della compagine societaria (Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977-01; Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500-01).

L'esistenza dell'associazione e la punibilità degli agenti a titolo di partecipazione, non sono subordinate alla effettiva realizzazione dei reati scopo: il delitto associativo, in via più generale, infatti, costituisce reato *ex se*, punibile, astrattamente, anche ove i reati scopo non vengano poi materialmente realizzati o vengano realizzati solo in parte, e ciò costituisce corollario della sua sostanziale diversità rispetto alle ipotesi di concorso di persone nel reato continuato.

6. Non manifestamente infondati appaiono, invece, i motivi concernenti i reati di natura tributaria (artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000).

La Corte di appello ha ritenuto integrati i reati di emissione di fatture per

operazioni inesistenti, di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa dichiarazione, ipotizzando che le stesse costituissero il meccanismo necessario per "sterilizzare il costruito impositivo derivante dalla sovrapproduzione impennata sulle operazioni inesistenti, strutturate per attingere contributi da AGEA".

Ed invero, la sentenza pacificamente ha escluso che i Consorzi avessero un volume di affari e una produttività tale da giustificare l'erogazione dei contributi AGEA e tuttavia, nonostante l'inesistenza delle operazioni commerciali sottostanti alle fatture oggetto della contestazione, ha ritenuto integrato il dolo specifico di evasione di imposta, sul rilievo che le condotte contestate fossero funzionali ad indurre in errore AGEA sul reale volume di affari dei Consorzi, necessario per conseguimento dei contributi pubblici.

Si tratta di una motivazione che non fornisce adeguata risposta alle specifiche censure mosse dagli imputati relativamente ai reati tributari essendo, sostanzialmente, rimasto eluso il tema della esistenza del dolo specifico di evasione in presenza di una riconosciuta diversa finalità delle condotte (quella, ricordata, di procurare fraudolentemente i contributi pubblici) e che non chiarisce se effettivamente le omissioni o false fatturazioni, siano riferite all'introito dei contributi AGEA, suscettibile di tassazione, ovvero, come si legge in sentenza, siano volte a "sterilizzare" il costruito impositivo derivante dalla sovrapproduzione impennata sulle operazioni inesistenti "proprio per evitare di dover pagare imposte su tali f.o.i., pena il commettere un vero e proprio "autogol" in rapporto all'introito dei contributi AGEA per AGRIDEA".

6.1. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con riferimento ai reati tributari per i quali, in relazione alla data del commesso reato, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione pari complessivamente a gg. 169 (dal 09/03/2020 al 11/05/2020: gg. 64 causa emergenza sanitaria da Covid-19 e dal 10/11/2022 al 23/02/2023: gg. 105 per richiesta di rinvio semplice avanzata dalle Difese), in presenza di motivi non manifestamente infondati, risulta maturato il termine di prescrizione, e precisamente:

-in data 17/03/2025 e 30/12/2025, rispettivamente per i capi 7 e 11, contestati a Sindoni Roberto Vincenzo, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio e Tonarelli Leuccio;

-in data 16/09/2024 e 21/02/2025, rispettivamente per il capo 14;

-in data 29/09/2024 per il capo 17;

-in data 14/03/2025 per il capo 22 e per il capo 26;

-in data 18/06/2025 per il capo 32 e il capo 37, reati tutti (quelli di cui ai capi 14, 17, 22, 26, 32 e 37) contestati a Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe;

-in data 15/09/2024 e in data 15/09/2025 rispettivamente per il capo 47, reato contestato al solo Micale Giuseppe, con eliminazione delle relative pene irrogate (pari a mesi due di reclusione per ciascun reato satellite).

6.2. L'annullamento va invece disposto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sui capi 33 e 38, contestati a Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe, in relazione ai quali non risulta ancora spirato il termine massimo di prescrizione (fissato alla data del 18/06/2026).

7. Va poi precisato con riferimento ai reati estinti per prescrizione, tutti commessi in data antecedente all'introduzione della norma di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 01/03/2018, n. 21, che le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno riconosciuto che la richiamata disposizione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01).

7.1. In particolare, secondo le Sezioni unite, la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. che ha attribuito al giudice dell'impugnazione, in caso di reato estinto per amnistia o per prescrizione, il potere di decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-*bis* cod. pen. e da altre disposizioni di legge, o della confisca prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen. (la disposizione di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen. è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000: v. Sez. 3, n. 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342-01) ha natura mista (processuale e sostanziale), in quanto non è una norma meramente ricognitiva di un principio esistente nell'ordinamento, sebbene non codificato, ma ha natura costitutiva *in parte qua*, perché attribuisce il potere, in precedenza precluso al giudice, di mantenere in vita una pena (la confisca per equivalente) che anteriormente alla sua introduzione, non poteva, secondo il diritto vivente, in alcun modo essere applicata nel caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

L'art. 578-*bis* cod. proc. pen. consente, dunque, in caso di estinzione del

reato per amnistia o per prescrizione, al giudice di appello o alla Corte di cassazione di disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, anche per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa disposizione, ma non già di disporre la confisca per equivalente, stante la propria natura sanzionatoria.

7.2. Nella specie, trattandosi di confisca per equivalente, l'annullamento senza rinvio per prescrizione travolge, dunque, la statuizione relativa alla misura ablativa, disposta ai sensi dell'art. 12-*bis* d.lgs. 74/2000.

8. Alle medesime conclusioni non può pervenirsi con riferimento ai reati tributari per il quali la prescrizione, ad oggi, non risulta ancora maturata e per i quali è stato disposto l'annullamento con rinvio.

In tal caso, la Corte di appello, a fronte dei rilievi difensivi, rimasti inevasi, concernenti l'omessa indicazione dell'importo dell'imposta evasa ovvero il profitto dei reati tributari suscettibile di ablazione per ciascun imputato, dovrà farsi di carico di un'adeguata motivazione che tenga conto dell'esatto importo confiscabile individuando il profitto del reato tributario con riferimento a ciascun imputato, in ossequio al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite "*Massini*" (sent. n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Rv. 287756-01), secondo cui "in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali".

9. Il quinto motivo del ricorso Micale, riguardante il delitto di autoriciclaggio (capo 45), che censura la mancata individuazione dei delitti presupposto, asseritamente indicati in sentenza con formula generica : "quelli di cui capi che precedono", rilevando che a Micale non era stata contestata la truffa di cui al capo 44), che il delitto associativo non poteva fungere da reato presupposto poiché esso non genera profitto e che i reati di natura fiscale erano insussistenti, è manifestamente infondato.

Ed invero, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, la Corte di appello ha ben motivato sul delitto di autoriciclaggio (pag. 51) rilevando come le somme incassate da Micale, nella qualità di legale rapp.te del Consorzio UPEA e del Consorzio Pac, e poi reimmesse nel mercato finanziario, provenissero dal conto

di AGRIDEA "non risultante produrre alcunchè" e dovessero essere inquadrare nell'ambito della triangolazione circolare fra esso e le altre due realtà consortili, sicchè doveva trattarsi di proventi certamente illeciti perché riferibili ai delitti contestati nei capi precedono ossia i reati di natura fiscale (contestati anche a Micale) e le truffe poste in essere nei confronti di AGEA.

La Corte di merito ha, in sostanza, pertinentemente rimarcato la genesi illecita del denaro e la condotta dissimulatoria posta in essere da Micale il quale, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio UPEA e del Consorzio PAC, riceveva ed incassava gli assegni provenienti dal conto di AGRIDEA, rappresentativi costi operativi (inesistenti) prodotti a supporto delle domande di contributo che poi Micale reimmetteva sul mercato così da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. La qualità di Micale presidente del Consiglio direttivo e legale rapp.te dei Consorzi UPEA e PAC e la realizzazione degli artifici contabili strumentali all'ottenimento dei contributi pubblici nell'ambito di un meccanismo truffaldino triangolare, caratterizzato dall'operare sinergico dei tre Consorzi, ha consentito alla Corte di appello di ritenere sufficientemente provata la sussistenza dei delitti presupposto ai fini della configurabilità dell'autoriciclaggio dovendosi ribadire che "Risponde del delitto di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Lena, Rv. 288062-01 ove in motivazione la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria).

Preme poi ribadire che, in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio, ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-02).

10. Il sesto e settimo motivo del ricorso di Gori Santino, Gori Antonio e Micale Giuseppe, il quinto e sesto del ricorso Scaffidi e Tonarelli ed i motivi

ottavo e nono del ricorso Sindoni, concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena per la continuazione, sono tutti manifestamente infondati avuto riguardo alla genericità dei motivi di appello ed alla puntuale risposta resa dalla Corte di merito che, con argomentazioni giuridicamente corrette, esaustive ed esenti da palesi illogicità (cfr. pagg. 62, 63, 65 e 66 della sentenza impugnata), ha rimarcato la sostanziale omogeneità delle condotte contestate ai ricorrenti, tutti concordemente operanti senza distinzioni soggettive di sorta nel meccanismo delittuoso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza, peraltro, di elementi positivamente valutabili dovendosi rimarcare quanto agli incrementi di pena per la continuazione che la Corte di merito ha sufficientemente motivato tenuto dell'aumento di pena, invero assai contenuto (mesi due di reclusione), previa individuazione del reato più grave per ciascun ricorrente, con una valutazione di complessiva congruità della pena.

Le Sezioni Unite "*Pizzone*", con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01, hanno infatti chiarito che "Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene".

11. Esaurita la disamina dei motivi di ricorso di Gori Antonio, Gori Santino, Micale Giuseppe, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Sindoni Roberto Vincenzo che, sia pure con diversi accenti, hanno mosso censure tra loro sostanzialmente sovrapponibili sul reato di cui all'art. 416 cod. pen., sui reati tributari, sul delitto di autoriciclaggio (Micale), sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'aumento per la continuazione, nonché sulla confisca, occorre ora affrontare il ricorso di Venza Paolo tutto incentrato sul reato di cui all'art. 648-*bis* cod. pen. (capo 46) e sulla mancata riqualificazione del fatto in termini di ricettazione.

11.1. In via preliminare si deve rilevare come, con le censure proposte, la Difesa abbia sostanzialmente sollecitato alla Corte di legittimità, una rilettura delle fonti probatorie, non consentita (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colombero, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01), tra l'altro con

motivi del tutto reiterativi dei motivi di appello, in assenza di reale confronto con la motivazione della Corte di merito che, con argomentazioni del tutto logiche ha ricostruito in modo approfondito l'attività posta in essere dal ricorrente, la piena riferibilità allo stesso del profitto ingiusto a seguito della attività di riciclaggio.

Dunque, i motivi proposti si presentano caratterizzati da evidente genericità, meramente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di qualsiasi diretta correlazione con la motivazione ampia, logica, approfondita ed argomentata in assenza di aporie della Corte di appello.

11.2. Se, infatti, è pur vero che la disposizione di cui all'art. 648-*bis* cod. pen., pur configurando un reato a forma libera, richiede che la condotta di riciclaggio sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, risultando diretta in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità, è altrettanto vero che tale obiettivo ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l'accertamento - o la astratta individuabilità - della origine delittuosa del bene, non trattandosi di evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183-01; Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114-02, in motivazione).

Nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, è costante l'insegnamento secondo il quale integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Sez. 6, n. 16980 del 18/12/2007, dep. 2008, Gocini, Rv. 239844-01: principio, questo, affermato in una fattispecie relativa alla effettuazione di versamenti di denaro di illecita provenienza in favore di varie società controllate dagli imputati, attraverso il temporaneo utilizzo di "conti di sponda" su cui affluivano in modo da non conservare traccia delle operazioni, mancando gli elementi identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite; Sez. 2, n. 2818 del 12/01/2006, Caione, Rv. 232869-01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530-01; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, Rv. 254050-01; Sez. 2, n. 2297 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314-01).

Alla stregua di tali rilievi, le varie operazioni dissimulatorie analiticamente passate in rassegna dai giudici del merito, e relative alle diversificate compagini sociali interessate dalle singole operazioni ampiamente asseverano il motivato apprezzamento dei giudici *a quibus* circa la sussistenza del reato in

contestazione, posto che per perfezionamento del reato basta la realizzazione di un qualsivoglia risultato di "camuffamento". Nè, per la verità, al di là di una generica ed assertiva denuncia, il ricorrente si è spinto a prospettare una effettiva inidoneità *ex ante* della condotta in ordine alla realizzazione di un siffatto effetto dissimulatorio.

11.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che le somme di cui agli assegni emessi da AGRIDEA in favore della Orlandina Basket, provenivano dalle truffe all'AGEA e venivano incassati da Venza Paolo nella sua qualità di legale rapp.te della Orlandina Basket, in assenza di fatturazione corrispondente agli importi degli assegni stessi, con la consapevolezza, da parte di Venza, della provenienza delittuosa del denaro (cfr. pagg. 116 e sgg. della sentenza di primo grado e pag. 60 e segg. della sentenza impugnata)

Il dato essenziale valorizzato in sentenza - e che il ricorrente continua ad obliterare - è rappresentato dal fatto che, al netto delle sponsorizzazioni pure emerse in favore della società di basket di cui Venza era legale rapp.te, ciò che ha determinato, sotto il profilo oggettivo, l'integrazione del reato di riciclaggio è la ricezione, da parte di Venza sul conto corrente della Orlandina Basket s.r.l., di somme di denaro che provenivano dal conto del Consorzio AGRIDEA riservato alle movimentazioni per fini AGEA, con assegni correlati alla falsificazione dei nominativi dei beneficiari e dei riferimenti di spesa, in assenza di documentazione contabile che dimostrasse l'effettività delle operazioni di spesa. Tale dato unitamente agli stretti legami di Venza con Sindoni evidenziati in sentenza ed alla collocazione della sede societaria nello stesso luogo in cui aveva sede a AGRIDEA, ha ragionevolmente condotto i giudici di merito a ritenere provata la fattispecie contestata anche sotto il profilo soggettivo trattandosi di condotta dissimulatoria, consapevolmente posta in essere da Venza per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro.

11.4. La Corte ha correttamente risolto anche la questione della qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio e non di ricettazione (cfr. pag. 62) rimarcando che la condotta del ricorrente non si è limitata alla ricezione di denaro di provenienza illecita, ma è consistita nella negoziazione degli assegni "manipolati", a nulla rilevando la tracciabilità dell'operazione bancaria poiché come affermato da questa Corte "integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili (Sez. 2, n. 10939 del 12/01/2024, Di Mario, Rv. 286140-01). In particolare, si è affermato che "integra il delitto di

riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso" (Sez. 2, n. 19125 del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01).

Il delitto di riciclaggio si distingue, pertanto, da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302-01).

12. Fondato, appare, infine, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Consorzio AGRIDEA che, per la sua valenza assorbente, rende superflua la disamina del secondo connesso motivo.

A fronte di uno specifico motivo di appello con il quale si contestava la sussistenza della fattispecie di illecito amministrativo avendo l'amministratore del Consorzio AGRIDEA (Gori Santino) agito nell'interesse proprio e di terzi, la Corte di appello ha omesso di motivare.

Al riguardo, va rilevato che l'art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, richiede il compimento del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il requisito dell'"interesse" che ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 consente l'addebito all'ente dei reati commessi da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, è, poi, solo quello inerente al titolo di reato in contestazione.

La Corte di appello ha omesso di affrontare tale decisivo argomento, posto che la presenza di un interesse esclusivo proprio o di terzi rappresenta un limite negativo della fattispecie ed ha valutato solo il profilo soggettivo dell'illecito amministrativo ossia la colpa di organizzazione.

Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina che dovrà provvedere a colmare la lacuna motivazionale evidenziata, mentre il motivo concernente il profilo soggettivo del reato resta, come detto, assorbito.

13. Alla luce delle considerazioni che precedono va, dunque, disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione ai capi 7 e 11 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio

e Tonarelli Leuccio; in relazione ai capi 14, 17, 22, 26, 32 e 37 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe; in relazione al capo 47 per Micale Giuseppe per essere i reati estinti per prescrizione con eliminazione delle relative pene nella misura di mesi due di reclusione per ciascuno dei suindicati reati satellite (come indicato nella sentenza impugnata).

La sentenza va annullata in relazione ai capi 33 e 38 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe con rinvio per nuovo giudizio sui capi e sul conseguente trattamento sanzionatorio avanti ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

I ricorsi di Sindoni Roberto Vincenzo, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio Micale Giuseppe e Tonarelli Leuccio in relazione al capo 1 e di Micale Giuseppe anche in relazione al capo 45, vanno dichiarati inammissibili nel resto.

Sono inammissibili i ricorsi di Gori Antonio e Venza Francesco Paolo che vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va disposto, infine, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del Consorzio AGRIDEA, con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capi 7 e 11 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio e Tonarelli Leuccio; in relazione ai capi 14, 17, 22, 26, 32 e 37 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe; in relazione al capo 47 per Micale Giuseppe per essere i reati estinti per prescrizione ed elimina le relative pene.

Annulla la sentenza impugnata in relazione ai capi 33 e 38 nei confronti di Sindoni Roberto Vincenzo, Scaffidi Chiarello Basilio, Tonarelli Leuccio e Micale Giuseppe con rinvio per nuovo giudizio sui capi avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di Sindoni Roberto Vincenzo, Gori Santino, Scaffidi Chiarello Basilio, Micale Giuseppe e Tonarelli Leuccio in relazione al capo 1 e per Micale Giuseppe anche in relazione al capo 45. Dichiaro inammissibili i ricorsi di Gori Antonio e di Venza Francesco Paolo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Consorzio AGRIDEA con rinvio per nuovo giudizio avanti ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso il 22 maggio 2026

Il Consigliere est.
Lucia Aielli

Il Presidente
Andrea Pellegrino